



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 30.06.2025

ORIGINALE

Oggetto: Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI - anno 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisei del mese di giugno, nella sede comunale, alle ore 18:56, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	MELONI VALENTINA	P
ARGIOLAS ANTONIO	A	MURA MICHELA	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PICCIAU GIUSEPPE	P
COLLU VALENTINA	P	PIERETTI RICCARDO	P
CORONA ILARIO	P	PILI ALBERTO	P
CRISPONI ANNETTA	P	PISU FABIO	P
LAI ROSANNA	P	PITZIANI SILVIA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PORCU FEDERICO	P
LOI ANTONIO	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	A
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P		

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa CANNAS MARIA ANTONIETTA nella sua qualifica di Segretario Generale.

Risultano presenti gli assessori: Bullita Massimiliano, Taccori Matteo, Meloni Emanuele, Argiolas Roberta, Petronio Laura, Serrau Mario Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l' art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti in particolare:

- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base al comma 651 sopracitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con la TARI;

Visto in particolare l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Vista la deliberazione n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che introduce importanti novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili e la deliberazione n. 363/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'applicazione della TARI per l'anno 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30/06/2025, che riporta in sintesi i

seguenti costi del servizio:

Costi fissi	938.742,00
Costi variabili	1.996.904,00
Totale piano finanziario	2.935.646,00

Dato atto che la superficie totale degli immobili tassati alla data del 31/12/2024 (ricavata dall'archivio TARI) ammonta a mq. 1.456.298,00 rappresentati per mq. 947.903,00 da superfici riferibili a utenze domestiche e per mq. 508.395,00 da superfici riferibili a utenze non domestiche;

Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di determinare la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze nella misura del 60% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 40% a carico delle utenze non domestiche:

UTENZE	Percentuale di ripartizione dei costi	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALI
Utenze domestiche (UD)	60%	563.245,00 €	1.198.142,00 €	1.761.387,00 €
Utenze non domestiche (UND)	40%	375.497,00 €	798.761,00 €	1.174.258,00 €
TOTALI	100%	938.742,00 €	1.996.904,00 €	2.935.646,00 €

Viste le tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2a (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi e per le utenze non domestiche, sulla base delle motivazioni espresse dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici in occasione dell'elaborazione delle tariffe TARES 2013, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per tutte le categorie tariffarie ad eccezione delle categorie "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", "Mense, birrerie, Hamburgerie", "Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto", "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante", per le quali sono applicati i coefficienti minimi;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art.3 comma 5 quinquies del Decreto Legge n.228/2021, convertito dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022, in base al quale *i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*;

- visto l'art. 7, comma 7quater del d.l. 39/2024, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67, che differisce il termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2024;

- l'art. 15 ter della legge del 28/06/2019 n. 58 in base al quale *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare, approvare le tariffe TARI per l'anno 2025 riportate nell'allegato presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta è stata sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Matteo Taccori;

Non essendoci richieste di chiarimenti, il Presidente apre la discussione e intervengono nell'ordine: le consigliere Crisponi Annetta e Meloni Valentina;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, il presidente del Consiglio, Antonio

Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto;

con n. **11** voti favorevoli (Secci Maria Paola, Argiolas Francesco, Corona Ilario, Lai Rosanna, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia e Porcu Federico) e e n. **8** Astenuti (Manca Antonio, Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco) espressi in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

Di approvare le tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nell'anno 2025 riportate nell'allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto, infine, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2025 ammonta a 2.935.646,00;

Di incaricare la Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del presente Regolamento, entro i termini stabiliti dall'art. l'art. 15 ter della legge del 28/06/2019 n. 58;

Successivamente

con n. **12** voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Francesco, Corona Ilario, Lai Rosanna, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico) e n. **07** Astenuti (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 267 del 2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI - anno 2025

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 11.06.2025

IL RESPONSABILE

Alessandra SORCE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 11.06.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 30/06/2025

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI - anno 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
MANCA ANTONIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAS MARIA ANTONIETTA

UD	TARIFFE 2025		
	N. occ.	TF	TV
	1	0,50	65,01
	2	0,59	130,02
	3	0,64	166,59
	4	0,68	211,28
	5	0,69	264,10
	6 o più	0,66	304,73

	DESCRIZIONE		TARIFFE 2025	
			TF	TV
UND	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,50	1,06
	2	Cinematografi e teatri	0,37	0,79
	3	Autorimesse, autoserizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,35	0,75
	4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,59	1,26
	5	Sale esposizioni, autosaloni	0,45	0,97
	6	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,12	2,41
	7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	0,86	1,84
	8	Casa di cura e riposo	0,87	1,86
	9	Ospedali	1,14	2,44
	10	Uffici	0,93	1,99
	11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	0,90	1,91
	12	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,20	2,56
	13	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	1,55
	14	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,20	2,55
	15	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	0,83	1,76
	16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,10	2,34
	17	Attività industriali con capannoni di produzione	0,75	1,59
	18	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,73	1,57
	19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	2,72	5,80
	20	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	2,04	4,34
	21	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	2,05	4,36
	22	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	1,95	4,16
	23	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,96	4,17
	24	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,54	7,54
	25	Ipermercati di genere misti	2,18	4,64
	26	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,53	3,25



COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n° 19/2025

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 12 del mese di giugno si è riunito, in modalità videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

dott. Francesco Picciau (presidente);

dott.ssa Valeria Usai (componente);

del dott. Attilio Lasio (componente).

Il collegio si riunisce per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2025, avente il seguente oggetto: *Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI – Anno 2025*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RICEVUTO

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.05.2025, avente il seguente oggetto: Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.05.2025 - Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).
- la Relazione al Piano Tariffario 2025;

- il prospetto delle tariffe 2025.

CONSIDERATO

- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;
- il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base al comma 651 sopracitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con la TARI;

- l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

RICHIAMATO

- la deliberazione n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che introduce importanti novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili e la deliberazione n. 363/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'applicazione della TARI per l'anno 2025, relativo alla proposta di deliberazione di CC n. del sul quale il sottoscritto ha espresso parere n. 18/2025 che riporta in sintesi i seguenti costi del servizio:

Costi fissi	938.742,00
Costi variabili	1.996.904,00
Totale piano finanziario	2.935.646,00

PRESO ATTO

- che la superficie totale degli immobili tassati alla data del 31/12/2024 (ricavata dall'archivio TARI) ammonta a mq. 1.456.298,00 rappresentati per mq. 947.903,00 da superfici riferibili a utenze domestiche e per mq. 508.395,00 da superfici riferibili a utenze non domestiche;
- che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;
- della necessità di determinare la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze nella misura del 60% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 40% a carico delle utenze non domestiche:

UTENZE	Percentuale di ripartizione dei costi	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALI
Utenze domestiche (UD)	60%	563.245,00 €	1.198.142,00 €	1.761.387,00 €
Utenze non domestiche (UND)	40%	375.497,00 €	798.761,00 €	1.174.258,00 €
TOTALI	100%	938.742,00 €	1.996.904,00 €	2.935.646,00 €

- delle tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2a (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;
- della necessità di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi e per le utenze non domestiche, sulla base delle motivazioni espresse dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici in occasione dell'elaborazione delle tariffe TARES 2013, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per tutte le categorie tariffarie ad eccezione delle categorie “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”, “Mense, birrerie, Hamburgerie”, “Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto”, “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, per le quali sono applicati i coefficienti minimi.

RICHIAMATO

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art.3 comma 5 quinquies del Decreto-legge n.228/2021, convertito dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022, in base al quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 7, comma 7quater del d.l. 39/2024, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67, che differisce il termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2024;
- l'art. 15 ter della legge del 28/06/2019 n. 58 in base al quale “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.

PRESO ATTO

- che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2025 ammonta a 2.935.646,00.

ACQUISITO

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2025, avente il seguente oggetto: Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI – Anno 2025.

Il collegio dei revisori

Dott. Francesco Picciau



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Attilio Lasio

